

TUIR

**Testo Unico delle Imposte
sui Redditi**

D.P.R. 917/1986

STRUTTURA DEL TUIR

- TITOLO I
 - CAPO I - VII
- TITOLO II
 - CAPO I
 - SEZIONE I
 - SEZIONE II
 - SEZIONE III
 - CAPO II - VI
- TITOLO III
 - CAPO I - V
- TITOLO IV

STRUTTURA DEL TUIR

- TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- TITOLO II : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
- TITOLO III : DISPOSIZIONI COMUNI
- TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

STRUTTURA DEL TUIR : TITOLO I

Imposta sul reddito delle persone fisiche

- CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI (art. 1 – 24)
- CAPO II : REDDITI FONDIARI (art. 25 – 43)
- CAPO III : REDDITI DI CAPITALE (art. 44 – 48)
- CAPO IV : REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
(art. 49 – 52)
- CAPO V : REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
(art. 53 – 54)
- CAPO VI : REDDITI DI IMPRESA (art. 55 – 66)
- CAPO VII : REDDITI DIVERSI (art. 67 – 71)

STRUTTURA DEL TUIR : TITOLO II

Imposta sul reddito delle società

- CAPO I : SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
(art. 72 – 80)
- CAPO II : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
(art. 81 – 142)
 - SEZIONE I : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
 - SEZIONE II : CONSOLIDATO NAZIONALE
 - SEZIONE III : CONSOLIDATO MONDIALE
- CAPO III : ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI (art. 143 – 150)
- CAPO IV : SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI
(art. 151– 152)
- CAPO V : ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
(art.153 – 154)
- CAPO VI : DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME (art. 155 – 161)

STRUTTURA DEL TUIR : TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

- CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI (art. 162 – 164)
- CAPO II : DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI (art. 165 – 167)
- CAPO III : OPERAZIONI STRAORDINARIE (art. 170-177)
- CAPO IV : OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELL'UNIONE EUROPEA (art. 178-179)
- CAPO V : LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORDSUALI (art.182 - 184)

IRES : PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (ART. 72 TUIR)


- Presupposto dell'imposta è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6 del TUIR



- redditi fondiari
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi diversi

IRES : SOGGETTI PASSIVI (art. 73 TUIR)

Le società e gli enti ad esse equiparati sono soggetti collettivi con una propria personalità giuridica distinta da quelle dei soci



sono soggette a tassazione per il reddito prodotto nell'esercizio delle proprie attività

Società di capitali : es.

- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società cooperative
- Società di mutua assicurazione

Enti commerciali e assimilati :

- Enti pubblici e privati, nonché i trust, residenti con o senza personalità giuridica che svolgono o no attività commerciale in modo esclusivo o principale

Per le società e gli enti di ogni tipo non residenti : redditi prodotti in Italia (artt. 151 – 154)

IRES : CONCETTO DI RESIDENZA (art. 73 TUIR)

- LOCALIZZAZIONE IN ITALIA DI :

- SEDE LEGALE =

- SEDE STABILITA DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO

- SEDE AMMINISTRATIVA =

- IL LUOGO NEL QUALE GLI AMMINISTRATORI ESERCITANO
L'ATTIVITA' DI GESTIONE

- OGGETTO PRINCIPALE DELL'ATTIVITA' =

- L'ATTIVITA' CONCRETA SVOLTA NEL MONDO ECONOMICO

- DURATA DELLA PRESENZA :

- PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA (183 GG.)

- PRESUNZIONE LEGALE DI RESIDENZA PER I SOGGETTI DETENTORI DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO A LORO VOLTA CONTROLLATI DA SOGGETTI RESIDENTI O AMMINISTRATI DA CONSIGLIERI RESIDENTI

IRES : BASE IMPONIBILE (art. 75 TUIR)

SOGGETTI	NORME	
Società ed enti commerciali	Capo II	Reddito complessivo = reddito di impresa
Enti non commerciali	Capo III	Reddito complessivo = somma dei diversi redditi (es. fondiari, di capitale, di impresa)
Enti non residenti	Capo IV e V	Reddito complessivo = somma dei redditi prodotti in Italia

ELEMENTI DI REDDITO : PRINCIPI GENERALI

- Principio di competenza
Attribuzione al periodo di imposta
- Certezza e determinabilità
Presenza di caratteristiche sostanziali e formali
- Corretta valutazione
- Principio di continuità
- Continuità dei valori iscritti in bilanci successivi
- Principio di inerenza
I costi sono deducibili quando riguardano beni e attività da cui derivano ricavi/proventi che concorrono a formare il reddito o che sono esclusi
- Principio di iscrizione nel conto economico
I costi sono generalmente ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al C/E dell'esercizio di competenza

ELEMENTI DI REDDITO : PRINCIPI GENERALI

- Principio di competenza
Attribuzione al periodo di imposta
- Certezza e determinabilità
Presenza di caratteristiche sostanziali e formali
- Corretta valutazione degli elementi positivi e negativi
anche quando sono espressi in natura o in valuta estera
- Principio di continuità
Continuità dei valori iscritti in bilanci successivi
- Principio di inerenza
I costi sono deducibili quando riguardano beni e attività da cui derivano ricavi/proventi che concorrono a formare il reddito o che sono esclusi
- Principio di iscrizione nel conto economico
I costi sono generalmente ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al C/E dell'esercizio di competenza

PRINCIPIO DI COMPETENZA

Tale principio impone di ricercare al massimo la corrispondenza in ciascun esercizio tra ricavi da una parte e costi dall'altra relativi alle medesime operazioni contabilizzate.

CESSIONE DI BENI MOBILI



**DATA DELLA
CONSEGNA O
SPEDIZIONE DEL BENE**

**CESSIONE DI BENI
IMMOBILI O DI AZIENDE**



**STIPULAZIONE ATTO
DI TRASFERIMENTO**

**PRESTAZIONI DI
SERVIZI**

SERVIZI UNITARI



**DATA DI ULTIMAZIONE
DELLA PRESTAZIONE**

**SERVIZI RIPETUTI E
CONTINUATIVI (locazione,
mutuo, assicurazioni, ecc.)**



**PERIODO DI IMPOSTA IN
CUI MATURANO**


DEROGHE AL PRINCIPIO DI COMPETENZA

PRINCIPIO DI CASSA


- UTILI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ED ENTI SOGGETTI AD IRES;
- INTERESSI DI MORA, SIA ATTIVI CHE PASSIVI;
- IMPOSTE DIVERSE DA QUELLE SUI REDDITI E DA QUELLE PER LE QUALI E' PREVISTA LA RIVALSA;
- COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI;
- CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E SINDACALI;
- CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

CERTEZZA E DETERMINABILITA'

I COMPONENTI DI REDDITO DEVONO ESSERE
CONTEMPORANEAMENTE :



CERTI NELL'ESISTENZA (*AN*)




DETERMINATI O OGGETTIVAMENTE
DETERMINABILI NELL'AMMONTARE
(*QUANTUM*)

DEROGHE AL PRINCIPIO DI CERTEZZA E DETERMINABILITA'

ACCANTONAMENTI DEDUCIBILI

- ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA
- ACCANTONAMENTO E SVALUTAZIONI PER RISCHI SU CREDITI (art. 106)
- ACCANTONAMENTO A FRONTE DI MAGGIORI IMPOSTE ACCERTATE
- ACCANTONAMENTO PER ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI E CONCORSI A PREMI
- ACCANTONAMENTO PER SPESE DI SOSTITUZIONE E RIPRISTINO DI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
- ACCANTONAMENTO PER LAVORI CICLICI DI MANUTENZIONE

IRES : Determinazione del reddito complessivo (art. 83 TUIR)



SPESE DI MANUTENZIONE (art. 102)

BENI PROPRI

Deducibili nel limite del 5% del costo complessivo fiscalmente rilevante di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti al 1° gennaio. Per i beni acquistati/venduti nell'anno il 5% deve essere ragguagliato alla durata del possesso.

ECCEDEENZE

La quota eccedente il 5% è deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi

BENI DI TERZI

➤ SPESE ORDINARIE

Deducibili interamente nell'esercizio di competenza

➤ SPESE STRAORDINARIE

Deducibili in un periodo non superiore a 5 anni.

IRES : REDDITO IMPONIBILE

REDDITO COMPLESSIVO

- PERDITE SCOMPUTABILI

= REDDITO IMPONIBILE

X 27,50% = IMPOSTA LORDA

- DETRAZIONI (ART. 78)

(es. 19% erogazioni liberali a partiti)

= IMPOSTA NETTA

-CREDITI DI IMPOSTA

(es. crediti per imposte pagate all'estero)

-RITENUTE D' ACCONTO SUBITE

= IRES DOVUTA

- ECCEDENZE DI IMPOSTA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

- ECCEDENZA DI IMPOSTA COMPENSATA IN F24

- ACCONTI PAGATI

= IMPOSTA A DEBITO/CREDITO

IRAP

**Imposta Regionale sulle
Attività Produttive**

D.Lgs. 446/1997

CARATTERISTICHE DELL'IRAP

- Imposta regionale :
 - dal 2009 sarà tributo proprio delle Regioni e verrà istituita con legge regionale
- Imposta a carattere reale :
 - il presupposto è individuato nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni e ovvero alla prestazione di servizi

IRAP : SOGGETTI PASSIVI

- Persone fisiche titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo (ad esclusione dei “minimi”)
- Società di persone ed associazioni professionali
- Produttori agricoli (individuali o collettivi, anche in forma di società semplice)
- Soggetti Ires : società di capitali, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti commerciali pubblici e privati
- Enti non commerciali, pubblici e privati ed amministrazioni pubbliche

IRAP : BASE IMPONIBILE

- Per i soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo = valore della produzione netta determinata quale differenza tra componenti positivi e componenti negativi di reddito analiticamente indicati
- Per i soggetti che non svolgono attività commerciale o di lavoro autonomo = costo del lavoro del personale dipendente ed assimilato e dei compensi per attività di lavoro autonomo occasionale

IRAP : attività esercitata in più regioni

- Si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione l'imponibile proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché gli utili agli associati in partecipazione
- Il personale deve essere addetto con continuità a insediamenti stabili operanti per un periodo non inferiore a 3 mesi nel territorio di ciascuna regione
- L'attività prodotta all'estero è esente per mancanza del presupposto territoriale

IRAP : ALIQUOTE

- ALIQUOTA ORDINARIA : 3,9%



Possibilità per le Regioni di variare l'aliquota dell'1% differenziandola anche per tipologia di attività e per soggetti passivi d'imposta

- ALIQUOTA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTIVITA' NON COMMERCIALE : 8,5%

IRAP :DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRES

- SOGGETTI IRES : assumono rilevanza i valori di bilancio (art.2425 c.c.) senza considerare le variazioni fiscali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

meno

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

con esclusione di :

- B9) costi del personale
- B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
- B10d) svalutazioni dei crediti
- B12) accantonamenti per rischi
- B13) altri accantonamenti

Le plusvalenze e le minusvalenze relative a immobili patrimonio concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile

IRAP :DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRPEF IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE

- SOGGETTI IRPEF : assumono rilevanza i valori di fiscali
 - + ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a),b),f) e g)
 - +/- variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93
 - costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
 - costi per servizi
 - ammortamenti
 - canoni di leasing relativi a beni strumentali
 - canoni di locazione non finanziaria relativi a beni strumentali

I soggetti in regime di contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile secondo le regole previste per i soggetti Ires . L'opzione è irrevocabile per un triennio

IRAP :DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SOGGETTI IRPEF LAVORATORI AUTONOMI

- Assumono rilevanza i valori di fiscali – principio di cassa
 - + compensi percepiti
 - + proventi sostitutivi di redditi professionali e indennità conseguite anche in forma assicurativa
 - + corrispettivi da cessione clientela
 - costi sostenuti inerenti all'attività esercitata
 - + plusvalenze da cessione beni strumentali
 - minusvalenze da cessione beni strumentali

Tra i costi sostenuti inerenti all'attività esercitata
sono inclusi :

- ammortamenti dei beni materiali e immateriali

sono esclusi :

- spese per personale dipendente, collaboratori e occasionali
- interessi passivi

IRAP :COMPONENTI NEGATIVI ESCLUSI

- Spese per il personale dipendente ed assimilato anche se classificate in voci diverse da B.9
- Compensi per collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori
- Quota di interessi dei canoni di leasing
- Utili spettanti agli associati in partecipazione
- Perdite su crediti
- Ici

IRAP :DEDUCIBILITA' DI COSTI SPECIFICI

- Contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni
- Spese per apprendisti
- Spese per disabili
- Spese per contratti di formazione lavoro e d'inserimento
- Spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo

IRAP :DEDUZIONI PER SCAGLIONI

Base imponibile	Soggetti Ires	Soggetti Irpef
<= 180.759,91	7.350,00	9.500,00
Da 180.759,92 a 180.839,91	5.500,00	7.125,00
Da 180.839,92 a 180.919,91	3.700,00	4.750,00
Da 180.919,92 a 180.999,91	1.850,00	2.375,00

IRAP :DEDUZIONI PER DIPENDENTI

- DEDUZIONE FORFETARIA FINO AD UN MASSIMO DI 5 DIPENDENTI
 - 1.850 EURO , SU BASE ANNUA, PER OGNI DIPENDENTE
 - COMPONENTI POSITIVI < 400.000 EURO
- DEDUZIONE “CUNEO FISCALE”
 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
 - 4.600 EURO SU BASE ANNUA PER OGNI DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (OVVERO 9.200 EURO PER ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA)
- DEDUZIONE PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI
 - FINO AL 31/12/2008 SI POSSONO DEDURRE GLI IMPORTI MATURATI PER GLI INCREMENTI OCCUPAZIONALI REALIZZATI NEL PERIODO 2005/2007